



# **Chiarimenti in tema di corrispettivi telematici**

Circolare n. 3 del 21 febbraio 2020, Agenzia delle Entrate

Circolare di aggiornamento n. 1/2020

## Premessa

Con il presente intervento, si intende riepilogare alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 3 del 21 febbraio 2020, alla quale si rinvia per una maggiore comprensione delle tematiche trattate. Vengono riportati testualmente alcuni passaggi ritenuti importanti ai fini della comprensione delle tematiche inerenti la fatturazione elettronica.

**Il guasto del registratore telematico** non ferma la trasmissione telematica dei corrispettivi. Qualora si verifichi tale eventualità, la memorizzazione dei dati è sostituita con metodologie alternative, ossia annotando le singole operazioni giornaliere su apposito registro, da tenere anche in modalità informatica; sarà tuttavia indispensabile la comunicazione degli stessi dati attraverso la procedura web di emergenza disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”, previa modifica dello stato di servizio del registratore telematico. Il sistema classificherà l’invio come “trasmissione per dispositivo fuori servizio”.

Occorre peraltro distinguere l’ipotesi del malfunzionamento del registratore da quella di **mancata connettività del dispositivo o di assenza della rete internet**. In questi ultimi casi, poiché l’apparecchio è ancora in grado di memorizzare i corrispettivi, non è necessaria l’annotazione sull’apposito registro ma soltanto la trasmissione dei dati. Nello specifico, l’ esercente può estrarre il file predisposto dal RT e inviarlo tramite il servizio web di emergenza; il sistema classificherà l’invio come “trasmissione mediante upload”.

L’Agenzia ha però precisato, nel proprio documento di prassi, che il soggetto passivo il quale, pur avendo effettuato una corretta memorizzazione, non abbia provveduto alla trasmissione dei dati annotati, “è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il dato” (circ. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2020 n. 3, § 5). Pur tuttavia, nell’ipotesi in cui il comportamento illegittimo dell’operatore riguardi sia la fase di memorizzazione che quella di trasmissione dei dati, sarebbe comunque applicabile un’unica sanzione.

La circolare n. 3/2020 sottolinea inoltre che, in base all’art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97, qualora siano riscontrate quattro distinte violazioni in giorni differenti nel corso di un quinquennio, è prevista “la sospensione da tre giorni a un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima”. La suddetta sospensione può essere prolungata da uno a sei mesi se l’importo complessivo oggetto di contestazione supera l’importo di 50.000 euro.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea come, qualora il soggetto passivo adempia con ritardo alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, pur configurandosi l’illecito, sia, comunque, possibile avvalersi del ravvedimento previsto dall’art. 13 del DLgs. 471/97.

**Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.**

**CLA Partners**